



D.D. n. 3 del 11.01.2022

IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, adottato con decreto rettorale n. 92 del 29 marzo 2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 13 aprile 2012, n. 87, serie generale;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Vista la legge 22 maggio 2017, n. 81, recante "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato";

Visto il "Protocollo di sicurezza anticontagio COVID-19 – Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria", adottato con decreto rettorale n. 121 del 6 aprile 2020;

Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per i lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena" e, in particolare, i) l'art. 2, comma 1 che dispone che "Il lavoratore dipendente genitore di figlio minore di anni sedici, alternativamente all'altro genitore, può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto; ii) l'art. 2, comma 1-bis, che dispone che il beneficio di cui al comma 1 [...] è riconosciuto a entrambi i genitori di figli di ogni età con disabilità accertata ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con disturbi specifici dell'apprendimento riconosciuti ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, o con bisogni educativi speciali, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 27 dicembre 2012, in materia di strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica, in tutti i casi previsti dal comma 1 del presente articolo ovvero nel caso in cui i figli frequentino centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura"; iii) l'art. 2, che dispone che "Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all'altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché della durata della quarantena del figlio. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto ai genitori con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a prescindere dall'età del figlio, per la durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché per la durata della quarantena del figlio ovvero nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza o il figlio



frequenti centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura. Il congedo di cui al presente comma può essere fruito in forma giornaliera od oraria”, fatti salvi i commi successivi;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19” e, in particolare, *i*) l’art. 9, commi 1 e ss., che, per quanto qui rileva, prevede e disciplina le c.d. certificazioni verdi COVID-19; *ii*) l’art. 9-ter, comma 1, che dispone che “Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 marzo 2022 [...] al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie e quello universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2”; *iii*) l’art. 9-ter, comma 2, che dispone che “Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale delle istituzioni di cui ai commi 1 [...] è considerato assenza ingiustificata e non sono corrisposti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. A decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata il rapporto di lavoro è sospeso. La sospensione del rapporto di lavoro è disposta dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di cui ai commi 1 [...] e mantiene efficacia fino al conseguimento della condizione di cui al comma 1 e alla scadenza del contratto attribuito per la sostituzione che non supera i quindici giorni”; *iv*) l’art. 9-ter, comma 3, che dispone che “Le disposizioni di cui ai commi 1 [...] non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute”; *ivv*) l’art. 9-ter, comma 4, che dispone che “I dirigenti scolastici [...] e i responsabili [...] delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 [...]. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10. [...] Con riferimento al rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 da parte degli studenti universitari, le verifiche di cui al presente comma sono svolte a campione con le modalità individuate dalle università e si applicano le sanzioni di cui al comma 5, primo, secondo e terzo periodo”; *iiiv*) l’art. 9-ter, comma 5, che dispone che “La violazione delle disposizioni del comma 4 del presente articolo è sanzionata ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 [...] Resta fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 [...]. La sanzione è irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili [...]”; *v*) l’art. 9-ter, comma 5-bis, che dispone che “Per le finalità di cui al presente articolo, le università [...] possono verificare il rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 attraverso modalità di controllo delle certificazioni verdi COVID-19 che non consentono la visibilità delle informazioni che ne hanno



determinato l'emissione, compreso l'utilizzo dell'applicazione mobile prevista dall'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021 [...]. Per le medesime finalità, le università [...] sono autorizzate alla raccolta e alla conservazione dei dati strettamente necessari per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui al comma 1"; *vi*) l'art. 9-ter, 2-3, commi 1 e 2, che dispone che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-ter, fino al 31 marzo 2022, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque acceda alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie, nonché alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, fatti salvi i applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute; *vii*) l'art. 9-ter, 2-3, commi 3 e 4, che dispone che le verifiche si effettuano a campione dai responsabili delle istituzioni universitarie e che "Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica del rispetto delle disposizioni del comma 1, oltre che, a campione", dai responsabili delle istituzioni universitarie, "deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro o dai loro delegati. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10"; *viii*) l'art. 9, 2- 3, comma 4, che dispone, in caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, l'irrogazione di sanzioni ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 5, del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 2-bis, del citato decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, la sanzione è irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. "L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 1 e dell'obbligo di cui al comma 3, con esclusivo riferimento al datore di lavoro, spetta ai responsabili delle istituzioni di cui al medesimo comma 1"; *vv*) l'art. 9-quinquies 5, comma 1, che dispone che "Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 marzo 2022 [...], al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale di cui all'articolo 3 del predetto decreto legislativo, [...] ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, nell'ambito del territorio nazionale, in cui il predetto personale svolge l'attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter, 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto e dagli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76; *vvv*) l'art. 9-quinquies 5, commi 2 e 3, che dispone che "La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni", fatta eccezione per i soggetti esentati dalla somministrazione del vaccino sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del



Ministero della salute; *vvii*) l'art. 9- *quinquies* 5, comma 4, che dispone che "I datori di lavoro del personale di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro"; *vviii*) l'art. 9-*quinquies* 5, comma 7, che dispone che "L'accesso del personale ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, è punito con la sanzione di cui al comma 8 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza; *vvvi*) l'art. 9-*quinquies* 5, comma 8, che dispone che "In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4, di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonché per la violazione di cui al comma 7, si applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 [...] Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per le violazioni di cui al comma 7, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500"; *vvvii*) l'art. 9-*quinquies* 5, comma 9, che dispone che "Le sanzioni di cui al comma 8 sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 8 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione; *vvviii*) l'art. 9-*quinquies* 5, comma 10, che dispone che "Al personale di cui al comma 1 dell'articolo 9-*sexies*, collocato fuori ruolo presso le amministrazioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 9-*sexies*, commi 2 e 3, fermo restando quanto previsto dal comma 8 del presente articolo; *vvviv*) l'art. 9-*quinquies* 5, comma 11, che dispone che "Fermo restando quanto previsto al comma 12, ai soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4, 5 e 8";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 aprile 2021, recante "Disposizioni attuative dell'art. 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19";

Vista la circolare del 30 luglio 2021 del Ministro della salute, recante "Equipollenza certificazioni vaccinali e di guarigione rilasciate dagli Stati Terzi per gli usi previsti dall'art. 3 del decreto-legge 23 luglio 2021";

Vista la circolare n. 35209 del 4 agosto 2021 del Ministro della salute, recante "Modalità per il rilascio EU Digital Covid Certificate (Certificazione verde COVID-19) ai cittadini italiani vaccinati o guariti all'estero";

Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" e, in particolare, l'art. 1, comma 1, secondo periodo, che dispone che "Nell'anno accademico 2021-2022, le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza";



Vista la circolare n. 15350 del 10 agosto 2021 del Ministero dell'interno, recante "Disposizioni in materia di verifica delle certificazioni verdi COVID-19";

Vista la nota del 31 agosto 2021, n. 11592 del Ministero dell'università e della ricerca, con la quale sono state indicate le modalità attuative delle disposizioni introdotte dal citato decreto-legge 6 agosto 2011, n. 111, in vista dell'avvio dell'a.a. 2021/2022;

Vista la nota dell'11 settembre 2021, n. 12299 del Ministro dell'università e della ricerca, con la quale sono state date ulteriori direttive ad integrazione della citata nota del 31 agosto 2021;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening";

Vista la circolare n. 422957 del 23 settembre 2021 del Ministro della salute, avente ad oggetto "Equivalenza di vaccini anti SARS-CoV-2/COVID somministrati all'estero".

Vista la circolare n. 43105 del 24 settembre 2021 del Ministro della salute, avente ad oggetto "Aggiornamento delle indicazioni sull'impiego dei test salivari per il rilevamento dell'infezione da SARS-CoV-2, con particolare riferimento al monitoraggio della circolazione virale in ambito scolastico";

Vista la circolare n. 43366 del 25 settembre 2021 del Ministro della salute, avente ad oggetto "Proroga della validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione antiCOVID-19;

Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante "Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali";

Visto il decreto direttoriale n. 110 del 20 ottobre 2021, con il quale è stato aggiornato il Piano di rientro del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria;

Vista l'ordinanza del 10 dicembre 2021 del Ministero della salute e, in particolare, l'art. 1, che dispone che nella Regione Calabria si applicano per un periodo di 15 giorni, salva nuova classificazione, le misure di cui alla c.d. "zona gialla", nei termini di cui all'art. 9-bis, comma 2-bis, del citato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, come da ultimo modificato dal citato decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante "Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria" e, in particolare, l'art. 2, comma 1, che inserisce dopo il comma 7 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, i commi 7-bis e 7-ter, le modalità di applicazione della quarantena;

Vista la circolare prot. 60136 del 30 dicembre 2021 del Direttore Generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, avente ad oggetto "Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron" ed adottata in attuazione del citato decreto-legge 30 dicembre 2021, n.



229, che definisce, per categorie di soggetti, le modalità di applicazione della quarantena e dell'isolamento a seconda della tipologia del "contatto";

Visto il "Monitoraggio settimanale COVID-19, report 27 dicembre 2021 - 2 gennaio 2022", elaborato dal Ministero della salute, che fa emergere "un drastico peggioramento dell'epidemia con una incidenza settimanale che a livello nazionale raggiunge i 1.700 casi per 100.000 abitanti" ed evidenzia una "velocità di trasmissione nella settimana di monitoraggio [...] ulteriormente aumentata nella maggior parte delle regioni italiane";

Visto, in particolare, l'"Aggiornamento epidemiologico" per la Regione Calabria elaborato dal Ministero della salute nella settimana 27 dicembre 2021 – 2 gennaio 2022, che evidenzia un Rt di 1,05;

Vista la circolare congiuntamente adottata in data 5 gennaio 2022 dal Ministro per la pubblica amministrazione e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, avente ad oggetto il "lavoro agile", che dispone che "flessibilità e intelligenza sono i principali pilastri sui quali ciascuna amministrazione è libera di organizzare la propria attività, mantenendo invariati i servizi all'utenza" e che, pertanto, "ciascuna amministrazione può equilibrare il rapporto lavoro in presenza/lavoro agile secondo le modalità organizzative più congeniali alla propria situazione, tenendo conto dell'andamento epidemiologico nel breve e nel medio periodo, e delle contingenze che possono riguardare i propri dipendenti (come nel caso di quarantena breve da contatti con soggetti positivi al coronavirus)";

Visto il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore", e, in particolare, a) l'art. 1, che inserisce dopo l'art. 4-ter del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, i) l'art. 4-quater, commi 1, 2 e 3, che, a sua volta, introduce l'obbligo vaccinale per i cittadini che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, eccettuati i casi in cui sussista accertato pericolo per la salute; ii) l'art. 4-quinquies, comma 1, che dispone che "A decorrere dal 15 febbraio 2022, i soggetti di cui agli articoli 9-quinquies, commi 1 e 2, 9-sexies, commi 1 e 4, e 9-septies, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 [...], ai quali si applica l'obbligo vaccinale di cui all'articolo 4-quater, per l'accesso ai luoghi di lavoro nell'ambito del territorio nazionale, devono possedere e sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021"; iii) l'art. 4-quinquies, comma 2, che dispone che i datori di lavoro pubblici di cui all'art. 9-quinquies del decreto-legge n. 52 del 2021 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 per i soggetti sottoposti all'obbligo di vaccinazione che svolgono la propria attività lavorativa nei rispettivi luoghi di lavoro; iv) l'art. 4-quinquies, comma 4, che dispone che "I lavoratori di cui ai commi 1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 o che risultino privi della stessa al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i



giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. [...]; v) l'art. 4-*quinqüies*, comma 5, che vieta l'accesso dei lavoratori di cui al comma 1 ai luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo di cui al predetto comma 1; vi) l'art. 4-*quinqüies*, comma 6, che dispone che "La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 5 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 [...]. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 [...]. La sanzione è irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. Per le violazioni di cui al comma 5, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore"; vii) l'art. 4-*quinqüies*, comma 7, che dispone che "Per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui all'articolo 4-*quater*, comma 2, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2."; b) l'art. 2, che, introducendo modifiche all'art. 4-*ter* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, estende specificamente l'obbligo vaccinale al personale delle università dal 1° febbraio 2022;

Vista la circolare della Direttrice Generale delle istituzioni della formazione superiore del Ministero dell'università e della ricerca, acquisita al prot. n. 167 del 7 gennaio 2022, avente ad oggetto "evoluzione del quadro epidemiologico – svolgimento a distanza delle prove, delle sedute di laurea e degli esami di profitto", relativi alla sessione prevista per il mese di gennaio e febbraio 2022;

Considerato che, come emerge dal citato Monitoraggio settimanale del Ministero della salute, i) "l'epidemia si trova in una fase delicata e, in assenza di misure di mitigazione significative, un ulteriore rapido aumento nel numero di casi e nelle ospedalizzazioni nelle prossime settimane è altamente probabile"; ii) che "per la prima volta si osservano segnali plurimi di allerta a livello regionale nelle attività di sorveglianza e indagine dei contatti che porta in numerose regioni il non raggiungimento della qualità minima dei dati sufficiente alla valutazione del rischio e la conseguente classificazione a rischio non valutabile che equivale a rischio alto; iii) che "la aumentata pressione sui servizi ospedalieri osservata nell'ultima settimana, associata alle progressive evidenze che arrivano da altri Paesi Europei, rende necessario invertire rapidamente la tendenza per evitare condizioni di estremo sovraccarico dei servizi sanitari, già oggi fortemente impegnati";

Vista l'ordinanza del 7 gennaio 2022 del Ministero della salute, pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 5 del 8 gennaio 2022 e, in particolare, l'art. 1, che dispone che nella Regione Calabria si applicano, senza soluzione di continuità, per un ulteriore periodo di 15 giorni, salva nuova classificazione, le misure di cui alla c.d. "zona gialla", nei termini di cui all'art. 9-*bis*, comma 2-*bis*, del citato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, come da ultimo modificato dal citato decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172;

Visto il decreto rettorale n. 7 dell'8 gennaio 2022, con il quale sono adottate le Misure per il contenimento e il contrasto del contagio da Covid-19 fino al 31 gennaio 2022;

Ritenuto opportuno intervenire sui margini di flessibilità concessi dalle norme al personale dipendente con figli a carico in situazioni di didattica a distanza, di quarantena, di disabilità, nonché necessario allineare alle disposizioni introdotte dal decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 e dal decreto-legge 7 gennaio 2021, n. 1 le norme relative al controllo della certificazione verde COVID-19 e al rispetto dell'obbligo vaccinale;

Sentito il Magnifico Rettore;

Sentiti i Direttori di Dipartimento;

Sentiti i Responsabili delle Aree dell'Amministrazione centrale;

Sentito il Referente Universitario per Covid-19;

Sentito il Responsabile del Servizio protezione e prevenzione;

Sentito il Medico Competente;

Sentiti i Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza;

decreta

1. Tutto il personale tecnico-amministrativo e bibliotecario continua a svolgere l'attività lavorativa in presenza, ad eccezione di quello specificato agli articoli successivi.

2. Il personale tecnico-amministrativo e bibliotecario in condizione di c.d. fragilità, come individuato e definito nel combinato disposto dei commi 2 e comma 2-*bis* dell'art. 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, continua a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile e le attività di formazione professionale da remoto.

3. Il personale tecnico-amministrativo e bibliotecario, genitore di figlio minore di anni sedici, alternativamente all'altro genitore, può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 1-*bis*, del citato decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61.

4. Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all'altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché della durata della quarantena del figlio. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a prescindere dall'età del figlio, per la durata dell'infezione da SARS-



CoV-2 del figlio, nonché per la durata della quarantena del figlio ovvero nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza o il figlio frequenti centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura. Il congedo di cui al presente comma può essere fruito in forma giornaliera od oraria", fatti salvi i commi successivi.

5. Il personale tecnico-amministrativo e bibliotecario collocato in regime di lavoro agile può chiedere di svolgere la propria attività lavorativa parzialmente o integralmente in presenza, producendo apposita istanza che sarà valutata dall'Amministrazione.

6. Il personale in regime di lavoro agile è tenuto a produrre dettagliata e puntuale rendicontazione settimanale dell'attività svolta, inviando le informazioni ai rispettivi Responsabili di struttura, i quali, a loro volta, provvedono a trasmetterle all'Area Risorse umane e formazione entro i termini previsti.

7. Tutto il personale tecnico-amministrativo e bibliotecario e docente, nonché quanti accedono alle strutture d'Ateneo per ragioni di servizio o di lavoro o a qualsiasi altro titolo o ragione devono possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'art. 9, commi 1 e ss., del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, secondo le disposizioni di cui al decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, ed è tenuto all'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i soggetti esentati dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

8. È esteso, a far data dal 1° febbraio 2022, a tutto il personale tecnico-amministrativo e bibliotecario e docente l'obbligo vaccinale, secondo quanto disposto dall'art. 2 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1.

9. Il mancato rispetto delle disposizioni relativo al possesso e all'esibizione della certificazione verde COVID-19 e al rispetto dell'obbligo vaccinale è soggetto alle sanzioni previste dal citato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 e al citato decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1.

10. L'Area Risorse umane e formazione dell'Ateneo, in raccordo con il Referente Universitario per Covid-19, dovrà adottare tutti gli strumenti amministrativi per la verifica-del rispetto delle disposizioni che prescrivono il possesso della certificazione verde COVID-19, secondo quanto dispone l'art. 9, comma 10, del citato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 e dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 aprile 2021, recante disposizioni attuative del predetto art. 9, comma 10, nonché delle disposizioni che impongono l'obbligo vaccinale, come previsto dal decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1.

11. L'Area Edilizia, logistica, sicurezza e patrimonio, anche per il tramite del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, dovrà adottare tutti gli strumenti logistici idonei ad assicurare il rispetto degli obblighi relativi al possesso della certificazione verde COVID-19 di cui all'art. 9, commi 1 e ss. del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, al rispetto dell'obbligo vaccinale, secondo le disposizioni di cui al citato decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, e all'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, avendo altresì cura di garantire il rispetto di dette



D.D. n. 3 del 11.01.2022

disposizioni da parte di tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso l'Amministrazione e di chiunque acceda nelle strutture d'Ateneo, fatta eccezione per i soggetti esentati dalla somministrazione del vaccino sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

12. Il presente provvedimento è soggetto alle integrazioni e/o modifiche che si dovessero rendere necessarie o opportune in dipendenza dell'evoluzione dell'emergenza sanitaria e delle conseguenti disposizioni normative.

13. Il presente provvedimento è pubblicato nell'Albo on line dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria ed entra in vigore all'atto della sua pubblicazione.

Reggio Calabria, 11 gennaio 2022

La Responsabile

Settore Gestione presenze e formazione

F.to Dott.ssa Rita Libri

Il Responsabile

Area Risorse umane e formazione

Dott. Marco Santoro

IL DIRETTORE GENERALE
Prof. Giuseppe Zimbalatti